Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 20 novembre | Numero 274

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

SENATO DEL REGNO: *Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 dicembre 1920.*

Leggi e decreti

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1595 che fissa le norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col R. decreto 4 novembre 1919, n. 2039.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1596 che proroga il termine per il collocamento a riposo di ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito dal decreto-legge 18 marzo 1920, n 323.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *n. 1577 col quale è autorizzata una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *n. 1579 col quale è autorizzata una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *n. 1580 col quale è autorizzata una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921.*

REGIO DECRETO *n. 1586 che apporta modificazioni al R. decreto 1° agosto 1910, n. 734, che riordina la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *n. 1593 col quale è autorizzata una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 140 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-921.*

REGIO DECRETO *n. 1591 che autorizza la Regia zecca a coniare per la colonia della Somalia italiana numero duecentomila monete da una rupia, e facoltizza il Ministero del tesoro a consentire la coniazione, per conto di privati, di rupie di argento a pieno titolo.*

DECRETO MINISTERIALE *che ammette l'industria della fabbricazione del cloroformio a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.*

DECRETO MINISTERIALE *che fissa, per i mesi di ottobre e novembre corrente anno, la percentuale di cui deve essere aumentato il valore degli immobili distrutti da fatti di guerra.*

Disposizioni diverse.

Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero di agricoltura:* Divieto d'esportazione — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — Errata corrige — Smarrimenti di ricevute — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per giovedì 2 dicembre 1920, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia (N. 188).

2. Provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori (N. 124).

3. Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119).

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio o simili (N. 126).

4. Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici (N. 16?).

5. Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162).

6. Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione (N. 102).

7. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11).

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 59).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 73).

10. Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (N. 84).

11. Conversione in legge del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 86).

12. Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove Provincie, una nuova provvisoria sezione (VI sezione) del Consiglio di Stato (N. 114).

14. Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (N. 118).

15. Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 193).

Il Presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro della giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella trattazione dei rimedi di legge, la cui cognizione è stata attribuita temporaneamente alla Corte di cassazione di Roma dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 novembre 1919, n. 2039, si osservano, per quanto riguarda le norme che disciplinano il funzionamento della detta Corte suprema, le leggi vigenti nel Regno.

Art. 2.

Gli atti processuali così civili come penali dovranno essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione in fascicoli separati per ciascuna causa, numerati ed ordinati cronologicamente e corredati di un indice, da cui risulti il contenuto di ciascun atto ed il numero del foglio relativo.

La dichiarazione dei rimedi di legge, i motivi, i documenti che il deducente abbia depositato, le controdeduzioni, il protocollo di dibattimento e la copia della decisione impugnata dovranno formare un fascicolo a parte.

Art. 3

La competenza spettante alla Corte di cassazione, in sede di volontaria ed onoraria giurisdizione ai sensi della Patente Imperiale 9 agosto 1854, n. 208, è devoluta alle Corti superiori di giustizia sempre che queste non abbiano deciso quali giudici di seconda istanza.

Questa norma si applica anche agli affari pendenti, compresi quelli già pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 4.

Negli altri affari anche contenziosi la cancelleria della Corte di cassazione comunicherà immediatamente alle parti interessate, a mezzo dell'autorità giudiziaria da cui fu emanata la decisione impugnata, copia semplice del dispositivo della decisione della Corte suprema.

Potrà essere rilasciata alle parti, che la richieggano ed a loro spese, copia integrale della decisione medesima, e qualora ne sia richiesta la traduzione nella lingua in cui fu trattato il processo, la parte richiedente dovrà anticipare per la spesa della traduzione ufficiale la somma che verrà preventivamente stabilita con decreto presidenziale, salvo l'eventuale conguaglio o rimborso.

Art. 5

Nelle domande di revisione proposte contro le sentenze di appello nei casi indicati dall'art. 502 reg. proc. civ. austriaco, qualora la Corte di cassazione ordini la trattazione orale a norma del successivo articolo 509, la cancelleria, a mezzo del giudice di appello, ne dà avviso alle parti o ai loro difensori, che non hanno obbligo di comparire. Dovranno però osservarsi, per la presentazione di atti e di memorie difensive, le prescrizioni e le norme interne stabilite pei ricorsi provenienti dalle altre Provincie del Regno.

Art. 6.

In materia penale e nei soli casi di annullamento con rinvio, la decisione della Corte di cassazione sarà unita per intero in copia autentica agli atti processuali. Vi sarà pure aggiunta una copia nella lingua in cui si è svolto il processo, quando questa lingua non sia l'italiana. Negli altri casi basterà unire un estratto del dispositivo, il quale sarà notificato soltanto all'accusato od agli accusati nella lingua in cui si è svolto il processo.

Art. 7.

Per la nomina del difensore si osserveranno le disposizioni degli articoli 517 e 518 Codice procedura penale italiano per quanto riguarda i gravami di nullità, la cui trattazione debba aver luogo in seduta pubblica.

Il cancelliere della Corte di cassazione, immediatamente dopo stabilita l'udienza pubblica per la discussione, ne avverte il difensore nominato dalla parte o quello nominato d'ufficio dal presidente. Tale avviso tiene luogo della citazione dell'accusato prescritta dal par. 286 reg. proc. pen. austriaco.

Il difensore durante il termine di otto giorni dalla notificazione dell'avvertimento è ammesso ad esaminare gli atti in cancelleria

Per la trattazione del gravame non è necessaria la presenza del difensore, nemmeno allorchè si tratti di gravame contro sentenze di Corte d'assise.

La nomina del difensore non avrà effetto se il gravame viene trattato in seduta non pubblica a nor del paragrafo 4 legge austriaca 31 dicembre 1877.

Art. 8.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha facoltà di rinunziare ai rimedi di legge proposti dai procuratori di Stato quando non li ritenga fondati.

Art. 9.

L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nei ricorsi civili avanti la Corte di cassazione di Roma,

rimarrà disciplinata dalle norme attualmente in vigore nelle nuove Provincie fino a quando non sarà altrimenti provveduto.

Art. 10.

I ricorsi civili innanzi alla Corte di cassazione di Roma rimarranno soggetti alle norme fiscali contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora in vigore nelle nuove Provincie, fino a quando la materia delle tasse giudiziarie non sarà altrimenti disciplinata.

Art. 11.

In materia penale la Corte di cassazione di Roma liquida la tassa dovuta sulle sentenze e le spese inerenti al ricorso secondo la legge vigente nel Regno.

La riscossione relativa è fatta secondo le disposizioni contenute nella « Tariffa delle tasse giudiziarie », tuttora vigente nelle nuove Provincie.

Art. 12.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto potrà emanare, mediante decreto Reale, i provvedimenti che, secondo le circostanze, siano ravvisati necessari per assicurare la regolarità del servizio di traduzione dei processi trattati in una lingua straniera e delle sentenze della Corte di cassazione relative a tali processi.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21, capoverso, del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, col quale furono disposti i collocamenti a riposo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che avevano e che avrebbero compiuto, entro il termine di due anni dalla pubblicazione del decreto stesso, 65 anni di età e 40 anni di servizio;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1920, n. 322, col quale i suddetti collocamenti a riposo furono prorogati fino al 30 novembre 1920;

Ritenuto che tuttavia esistono le ragioni di servizio che determinarono la detta proroga;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine fissato col Regio decreto-legge 18 marzo 1920, n. 322, per i collocamenti a riposo di ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che si trovino nelle condizioni previste dal capoverso dell'art. 21, del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, è prorogato fino al 30 giugno 1921, con facoltà al ministro guardasigilli di disporre, durante questo periodo, il collocamento a riposo dei suddetti funzionari, nel numero e con la decorrenza che riterrà necessari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re in udienza del 12 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 169.000 occorrenti al Ministero dell'industria e del commercio.

SIRE!

Presso il Ministero dell'industria e del commercio si sono rese indispensabili alcune prestazioni straordinarie da parte degli impiegati, per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, e specialmente di quelli della marina mercantile. Constatata l'urgenza di provvedere ad assegnare al bilancio del Ministero per l'industria i fondi necessari per compensare i lavori di cui trattasi, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di attingere la somma all'uopo occorrente, in L. 169,000, dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà accordata dall'art. 38 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, provvede ad autorizzare il prelevamento della indicata somma.

Il numero 1577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese imprevista inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,759 520, rimane disponibile la somma di L. 3 240,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 140 dello stato di prévisione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di lire centosessantanovemila (L. 169.000) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n 5. « Compensi per lavori e servizi straordinari, ecc. », L. 69.000.

Cap. n. 73-VII. « Compensi per lavori e servizi straordinari ecc. (marina mercantile) », L. 100.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 370.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro e delle finanze.

SIRE!

Il disbrigo di lavori aventi carattere urgente ed improrogabile, in taluni servizi del Ministero del tesoro e di quello delle finanze, ha reso necessarie prestazioni straordinarie da parte di avventizi e di personale di ruolo. Le disponibilità sui capitoli per retribuzioni e compensi di lavoro straordinario nei bilanci di dette Amministrazioni non si dimostrano sufficienti a fronteggiare la maggiore spesa che entrambe debbono per tali scopi sostenere.

Il Consiglio dei ministri ha perciò deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 370.000, di cui L. 70.000 a favore del bilancio del tesoro e L. 300.000 a favore del bilancio delle finanze.

L'unito schema che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento indicato.

Il numero 1679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese imprevisite inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,928,520, rimane disponibile la somma di L. 3,071,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di lire trecentosettantamila (L. 370 000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 93. Retribuzioni e compensi agli impiegati, ecc. per lavori e prestazioni straordinarie, ecc.	70,000 —

Ministero delle finanze.

Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale, ecc.	300,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 29 ottobre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 190.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Per provvedere a urgenti spese di riscaldamento del Ministero

dell'interno, avuto riguardo all'imminenza della stagione invernale il Consiglio dei ministri ha ravvisato necessario valersi della facoltà consentita dall'art. 38 della legge di contabilità generale dello Stato, deliberando la prelevazione della somma di L. 190,000, all'uopo occorrente, dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra è inteso ad autorizzare tale prelevamento.

Il numero 1589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,419,520, rimane disponibile la somma di L. 4,580,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920 921, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di lire centonovantamila (L. 190 000) da assegnarsi al capitolo n. 4: « Ministero - Spese di ufficio (posta, stampa, ecc.) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 1586 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° agosto 1910, n. 734;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono soppresse nell'art. 2 del R. decreto 1° agosto 1910 n. 734, le parole in fine del n. 3: « e autorizzare il pagamento delle spese stesse », ed è inoltre soppresso l'intero n. 8.

A ciascuno degli articoli 3 e 4 del decreto predetto si aggiunge:

È di competenza del direttore generale:

1° ordinare le spese di amministrazione secondo le autorizzazioni contenute nei bilanci ed eseguirne il pagamento nei limiti dei fondi stanziati in ciascun capitolo;

2° ripartire tra i vari uffici il personale assegnato alla propria Direzione generale, conservare gli atti di ciascun funzionario, disporre per l'esecuzione del lavoro straordinario in quegli uffici nei quali sia giustificato il bisogno e provvedere ai relativi compensi, tenendone registrazioni individuali;

3° corrispondere con la Direzione generale del Segretariato del Ministero del tesoro per tutto quanto riguarda l'assunzione in servizio, la carriera, i congedi straordinari, le aspettative, le punizioni e le onorificenze del personale.

Queste disposizioni avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

---

*Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re**, in udienza del 29 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1,465,590 occorrenti a diversi Ministeri.*

SIRE!

Allo scopo di provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso le Amministrazioni del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della marina, della agricoltura, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di autorizzare il prelevamento delle occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Di tali bisogni e dei motivi che li hanno occasionati è qui appresso un cenno sommario.

Ministero del tesoro:

L. 86.000 per forniture di stampati e registri, pagamento di sussidi, spesa d'ufficio ed altre occorrenti per i servizi della Corte dei conti.

Ministero delle finanze:

L. 699.000, di cui L. 50,000 per il pagamento dell'indennità di missione a funzionari in servizio nelle terre liberate dall'invasione nemica: L. 150.000 per indennità di viaggio e di soggiorno ad impiegati incaricati della reggenza di uffici esecutivi o di altre missioni; L. 300.000 per corresponsione di una diaria speciale a funzionari in servizio nelle Venezie Giulia e Tridentina nell'interesse dell'Amministrazione doganale; L. 85,000 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo del Ministero e L. 114.000 per maggiori spese d'ufficio, aumento del fondo per spese casuali, assegni agli addetti ai Gabinetti e provviste di carta e oggetti di cancelleria.

Ministero degli affari esteri:

L. 400.000 per missioni politiche determinate dalle necessità dei rapporti internazionali.

Ministero delle colonie:

L. 10.800 per maggiori assegni agli addetti ai Gabinetti, giusta le disposizioni del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 231.890, di cui L. 24.090 per maggiori assegni agli addetti ai Gabinetti, agli effetti del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166; lire 90.000 per maggior costo del combustibile da riscaldamento da fornire agli Istituti di belle arti e di musica; L. 17.800 per lavori urgenti di riparazione alle opere di copertura dell'Osservatorio Etneo in Catania e L. 100.000 per indennità da corrispondere al personale in servizio nelle terre liberate.

Ministero dell'interno:

L. 6000 per contributo nelle spese per il funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti.

Ministero della marina:

L. 8000 per maggiori assegni agli addetti ai Gabinetti, giusta il R. decreto sopracitato.

Ministero dell'agricoltura:

L. 10.500 per maggiori assegni agli addetti ai Gabinetti e indennità di missione al personale stesso.

Ministero dell'industria:

L. 900 per contributo negli interessi sul mutuo della Cassa depositi e prestiti al comune di Riposto per completamento del fabbricato sede di quella Regia scuola commerciale.

Ministero del lavoro:

L. 12 500 per maggiori assegni agli addetti ai Gabinetti, giusta il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 1.465.590 dal fondo di riserva sopraindicato.

Il numero 1303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,728,520, rimane disponibile la somma di L. 2,271,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di lire un milione quattrocentosessantacinquemilacinquecentonovanta (L. 1465.590), da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 62.	Spese d'ufficio (Corte dei conti)	40,000 —
Cap. n. 64.	Stampati, registri, ecc. (Id.)	30,000 —
Cap. n. 67.	Sussidi al personale in attività di servizio (Id.)	4,000 —
Cap. n. 68.	Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie (Id.)	2,000 —
Cap. n. 69.	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	10,000 —

Ministero delle finanze:

Cap. n. 2.	Spese d'ufficio	80,000 —
Cap. n. 3.	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc.	85,000 —
Cap. n. 4.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc.	20,000 —
Cap. n. 8.	Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	50,000 —
Cap. n. 16.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	6,000 —
Cap. n. 20.	Spese casuali	8,000 —
Cap. n. 44.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	150,000 —
Cap. n. 148.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	300,000 —

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 23.	Missioni politiche e commerciali, ecc. .	400,000 —

Ministero delle colonie:

Cap. n. 3.	Assegni e indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti	10,800 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 2.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	24,090 —
Cap. n. 6.	Indennità e spese per ispezioni e missioni, ecc.	100,000 —
Cap. n. 93.	Accademie ed Istituti di belle arti, ecc.	90,000 —
Cap. 142-bis.	(Di nuova istituzione). Osservatorio Etneo di Catania — Lavori di riparazione al fabbricato.	17,800 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 126-iv (Di nuova istituzione). Contributo

nelle spese pel funzionamento dei servizi pubblici nelle Isole Tremiti . . . . 6,000 —

Ministero della marina

Cap. n. 10. Assegni o indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 8,000 —

Ministero dell'agricoltura:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 10,500 —

Ministero dell'industria e commercio:

Cap. n. 60. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali, ecc. . . . . 900 —

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . 12,500 —

1,465,590 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1591 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete da una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per la emissione e la circolazione di esse nella colonia;

Visto il Regio decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete di argento (rupie) per la detta colonia;

Visti i Regi decreti 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182, 15 agosto 1913, n. 1102; 14 giugno 1914, n. 810; 11 luglio 1915, n. 1146 e 13 aprile 1919, n. 608, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare, per la colonia della Somalia italiana, numero duecentomila monete da una rupia, con le caratteristiche, le dimensioni, il peso ed il titolo stabiliti con R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tale contingente di monete valgono le norme contenute nei predetti Regi decreti 8 dicembre 1910, n. 847, ed 11 dicembre 1910, n. 861.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà il detto contingente di monete al Governo della Somalia italiana, dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione a carico del bilancio della colonia.

Art. 4.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello delle colonie, potrà con le forme e cautele che riterrà opportune, consentire la coniazione, per conto di privati, di rupie d'argento a pieno titolo, applicando all'uopo le disposizioni stabilite con l'art. 4 del Reale decreto 21 maggio 1918, n. 856, per la coniazione di talleri d'Italia richiesta da privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 18, primo comma, del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 208;

Visti gli art. 125 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 761;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1920, che ha stabilito nuovi prezzi per i denaturanti degli spiriti;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione del cloroformio è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

Art. 2.

L'adulterazione sarà effettuata col seguente denaturante:

Olio di acetone leggero litri 4:
Cloroformio litri 2:

per ogni ettolitro d'alcool da denaturare.

Il cloroformio sarà fornito dalla Ditta che ne effettua la fabbricazione; l'olio di acetone leggero dal laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 10 al litro.

Art. 3.

Gli uffici tecnici, nelle cui circoscrizioni esistano fabbriche che

impieghino il detto alcool denaturato, si accerteranno, mediante opportuna vigilanza e apposito registro di carico e scarico, che l'alcool medesimo serva realmente ed unicamente per la preparazione del cloroformio.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1920.

Roma, 8 novembre 1920.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con Regio decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1920, n. 18175, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre c. m. al registro 20, foglio 790;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1920 a firma propria e dei ministri delle terre liberate e del tesoro, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale fu istituita una Commissione presso questo Ministero con l'incarico di fissare la quota percentuale di aumento, in relazione ai prezzi di costruzione, delle indennità di risarcimento di danni liquidate ai sensi dell'art. 2, comma 4°, del R. decreto 18 aprile 1920, n. 58;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1920, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale venne costituita la suddetta Commissione;

Vista la relazione in data 23 settembre 1920 della Commissione stessa;

Vista la nota 4 ottobre corr. mese n. 37277 del Ministero per le terre liberate e la nota 10 ottobre corr. mese n. 132923 del Ministero del tesoro con le quali si esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nella suscitata relazione della ripetuta Commissione;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dello immobile distrutto, ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580 è aumentata, in corrispettivo del maggior costo dei materiali e della mano d'opera occorrenti, del cinquecento per cento per i lavori eseguiti e da eseguirsi dal 1° ottobre al 30 novembre 1920 nelle provincie di Belluno, Udine, Treviso, Venezia, e Vicenza escluso l'altipiano di Asiago, e del seicento per cento per i lavori eseguiti e da eseguirsi, nello stesso periodo di tempo, nei comuni di Asiago, Guego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo e Tresche Conca del detto altipiano.

Roma, 14 ottobre 1920.

Il ministro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 14 agosto 1920:

Giavarini Paolo, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 21 luglio 1920, e per la durata di mesi uno.

Con R. decreto del 3 settembre 1920:

Gervasi Lorenzo, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1920, e per la durata di mesi due.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Noja Ciro, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° giugno, e per la durata di un anno.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Profeta dott. Ottavio, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 4 settembre stesso, per la durata di mesi due.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieti di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della diaspora nel comune di Pignone, in provincia di Genova, è stato, con decreto del 16 corrente esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, ... dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1913.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 novembre 1920 Art. 39 Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	61 32	Berlino	35 24
Londra	92 585	Vienna	—
Svizzera	414 87	Praga	—
Spagna	343 —	New York	26 85
Oro	371 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 47	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 17	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Angelucci cav. Cola, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Beneventano nobile dei baroni del Bosco cav. Guglielmo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 14)

Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, furono intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
3,50 0[0 »	370978 394323	259 — 350 —	Civadda *Dorina di Angelo*, nubile, domiciliata a Torino	Civadda *Teodora fu Pietro Angelo*, ecc., come contro
»	583704	35 —	Arena *Ermelinda* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Lanzo Rachele, vedova Arena, domiciliata a Melicuccà (Reggio Calabria)	Arena *Rosina-Ermelinda*, fu Michele, minore, ecc., come contro
3,50 0[0 Mista	1249 4350	17 50 35 —	Laurent *Pasqualina* fu Cesare, nubile, domiciliata ad Aosta (Torino)	Laurent *Cecilia-Pasqualina* fu Cesare, ecc., come contro
5 0[0	152526	500 —	Scervino Giuseppe fu *Giuseppe*, domiciliato a New York	Scervino Giuseppe fu *Francesco*, domiciliato a New York
3,50 0[0	679641	119 —	Montino *Vittorio* ed Anna, fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Fruttero Caterina, ved. Montino Enrico, domiciliati a Mondovì	Montino *Felice* ed Anna fu Enrico, minori, ecc., come contro
5 0[0	123063	2155 —	Ciura *Raffaele* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, ved. Ciura, domiciliato a Taranto	Ciura *Arcangelo-Raffaele*, ecc. come contro.
3,50 0[0 »	606442 606443	52 50 17 50	*Bricchetti Luigi* ed Antonietta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Ferrari Mella Annunziata fu Antonio, vedova Bricchetti Angelo, domic. a Vigevano (Pavia)	*Brichetti Camillo Luigi* e Antonietta fu Angelo, minori, ecc. come contro
»	379273	52 50	Luraschi *Antonio* fu Innocente, domiciliato a Lurati Abbati (Como); con usufrutto a Sassi Elisabetta fu Giuseppe, vedova di Chiapparelli Abramo	Luraschi *Carlo Antonio*, ecc. come contro; con usufrutto come contro
5 0[0	146084	105 —	De Zordi Adele di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Adele di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Venezia
»	146085	105 —	De Zordi Maria di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Maria di Antonio, *minore*, ecc., come la precedente
»	146086	105 —	De Zordi Clara di Antonio, *nubile*, domic. a Venezia	De Zordi Clara di Antonio, *minore*, ecc., come la precedente
»	138948	500 —	Coralli *Alma* di Erasmo, nubile	Coralli *Elena-Alba* di Erasmo, nubile
»	135672	1200 —	Assennato Salvatore fu *Giovanni*, dom. in Pietraperzia (Caltanissetta)	Assennato Salvatore fu *Giacomo*, dom. ecc., come contro
»	147425	300 —	Galvagno Giacomo fu *Giovanni*, dom. ad Ormea (Cuneo)	Galvagno Giacomo fu *Giacomo*, ecc., come contro
3,50 0[0 »	298183 360297	45 — 350 —	Fazzi Maria ed *Adele Maddalena* di Vito, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lecco	Fazzi Maria e *Maddalena-Adele* di Vito, minori, ecc., come contro
P. N. 5 0[0	020603	195 —	Sessarego Giovanna Maria fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Novella Fortunata fu Emanuele, ved. Sessarego, dom. a Nervi (Genova)	Sessarego Giovanna Maria fu *Andrea*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE

A pagina 3562 della *Gazzetta ufficiale* n. 271 del 17 novembre 1920, all'elenco smarrimento ricevute (1ª pubblicazione), il numero della ricevuta della 1ª intestazione deve essere 4247 anzichè 4227 come è stato pubblicato nella suddetta *Gazzetta ufficiale*.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1348 — Data della ricevuta: 22 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito Pubblico — Intestazione della ricevuta: Setaccioli Emilia fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1500 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1092 — Data della ricevuta: 9 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Martucci Luca di Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 1425 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 960 — Data della ricevuta: 2 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Treves Elia Emanuel fu Samuel — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 980 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 729 — Data della ricevuta: 18 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bianchi Luigi fu Firmino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 8 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Messina — Intestazione della ricevuta: Guttarolo Giovanni fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 500 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data della ricevuta: 26 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Fugazzotto not. Antonio fu Salvatore per conto di Torre Caterina — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4639 — Data della ricevuta: 21 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mazza Elena fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data della ricevuta: 26 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Fugazzotto not. Antonio fu Salvatore per conto di Torre Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 21 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Cora Egidio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 60 — Ammontare della rendita L. 9000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data della ricevuta: 20 agosto 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: — Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Marinelli Maria Teresa di Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 635 — Data della ricevuta 29 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Ravidà not. Lodovico fu Antonino per conto di Picardi Angelica fu Silvestro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Franci Luigi fu Pietro, notaio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 850 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Franci Luigi fu Pietro, notaio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 150 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2087 — Data della ricevuta: 23 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tonni-Bazza Vincenzo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 5000 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3237 — Data della ricevuta: 14 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Baruffi Luigi di Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 80 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 novembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

FERROVIE DELLO STATO

AVVISO DI CONCORSO
a posti di sostituto avvocato in prova.

È indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di sostituto avvocato in prova nel Servizio legale delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme:

1. Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni alla data del presente avviso, iscritti almeno da due anni nell'albo degli avvocati e dei procuratori esercenti presso le Corti e tribunali del Regno, e che abbiano effettivamente esercitate le funzioni di avvocato e di procuratore, nonchè i funzionari della magistratura, i quali abbiano almeno due anni di servizio, escluso il tirocinio di uditore.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che fossero stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure coloro che siano stati esonerati o si siano resi dimissionari dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 30 dicembre 1920, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (palazzo della Direzione) la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 2 in conformità al modello allegato al presente avviso e corredata dai seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare o altro documento comprovante la posizione dell'aspirante di fronte alla legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, e certificati comprovanti i punti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami dell'intero corso universitario;

h) certificato comprovante di essere attualmente iscritto da non meno di due anni in un albo di avvocati o procuratori presso i tribunali civili e penali del Regno;

i) certificato rilasciato dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori col quale sia comprovato che il ricorrente abbia effettivamente esercitato ed almeno per due anni le funzioni di avvocato o di procuratore.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda

Nella domanda il concorrente dovrà indicare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso le ferrovie dello Stato od altra Amministrazione ferroviaria o pubblica: in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso od il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiararo cosa incompleta o non conforme al vero, potrà determinare a esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa fare valere presso la medesima alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

La mancata presentazione, nel limite di tempo fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti sopraindicati, potrà determinare la esclusione dal concorso.

3. Secondo le prescrizioni dell'art. 21 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, potranno concorrere anche gli agenti dell'Amministrazione, ai quali è fatto obbligo di presentare nel termine fissato dal presente avviso la domanda su carta da L. 2, mentre saranno dispensati dall'esibire tutti o parte dei documenti sopra indicati al numero 2, in quanto l'Amministrazione se ne trovi ancora in possesso per precedente produzione da loro fatta.

Nei certificati di cui alle lettere *h)* ed *i)* del n. 2, dovranno essere specificate le date e la durata della iscrizione e dell'esercizio professionale.

4. I concorrenti avranno facoltà di inviare nel termine come sopra prestabilito tutti quei titoli scientifici e professionali che reputeranno di loro interesse, e indicheranno se intendano sostenere anche gli esami di lingue estere (francese, inglese, tedesca).

5. La Direzione generale riconosce il possesso dei requisiti e giudica, con provvedimento definitivo e insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti. Dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai richiedenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

6. Ai concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione medica sarà inviata la credenziale per recarsi alle prove scritte le quali avranno luogo in Roma nei giorni che verranno indicati nella credenziale suddetta.

Le prove orali saranno espletate in Roma, nei giorni all'uopo fissati dalla Commissione, come da invito che verrà inviato ai concorrenti ammessi alle prove stesse.

7. La Commissione esaminatrice sarà costituita: da un consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ne avrà la presidenza; da un consigliere della Corte di cassazione di Roma; da un funzionario dei primi tre gradi del servizio legale di dette ferrovie; da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e da un professore di diritto della Università o del R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle ferrovie dello Stato, nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competente. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. La Commissione ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del direttore generale.

9. Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con estranei o tra loro, e di portare seco appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

È loro consentito di consultare i Codici, le leggi e i decreti dello Stato, il *Corpus Juris*, sui testi da essi preventivamente comunicati alla Commissione o da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

I codici, le leggi ed i decreti devono essere nelle edizioni ufficiali, il *Corpus Juris* in edizione senza note e con le semplici annotazioni relative a variante di lezione.

10. Il concorrente che contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, è immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.

11. Gli esami scritti consisteranno:

a) in uno schema di comparsa conclusionale sopra una specie di fatto in materia di diritto civile o commerciale e di procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema sul contratto di trasporto e legislazione ferroviaria;

c) nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo.

L'esame orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto commerciale;

c) diritto e procedura penale;

d) legislazione speciale (leggi e regolamenti sulle opere pubbliche - leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie dello Stato - legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato - legge sulla giustizia amministrativa - legge e regolamento sul Consiglio di Stato - legge sulla Corte dei conti e decreti sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte stessa - legge sulle espropriazioni per pubblica utilità - legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro - Codice per la marina mercantile e relativo regolamento);

e) contratto di trasporto - tariffe e condizioni vigenti per i

trasporti interni - Convenzione di Berna per i trasporti internazionali.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario una relazione amministrativa redatta in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni commissario dispone di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguiti meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Per l'assegnazione dei voti a ciascuna prova facoltativa ed ai titoli, i commissari disporranno rispettivamente di 4 e di 10 punti. Tali assegnazioni per altro non profitteranno che ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie hanno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido ed orfano di guerra, che abbia riportato ferite in combattimento, che sia insignito di decorazioni al valore militare, oppure che abbia più lungo esercizio effettivo professionale. In difetto di questi titoli, a sempre a parità di voti, varranno gli altri titoli di preferenza indicati nell'art 39 del regolamento del personale approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

14. I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati sostituti avvocati in prova nel servizio legale con lo stipendio di L. 3300, aumentato di L. 795, secondo il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e di lire 2500, secondo il decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, numero 1923, oltre le indennità di caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e alla legge 23 settembre 1920, n. 1271.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I sostituti avvocati in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati.

15. Il sostituto avvocato in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio, entro il termine stabilito, nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato dimissionario volontario.

L'Amministrazione si riserba la facoltà, per i posti di sostituto avvocato nel Servizio legale che si rendessero vacanti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, di coprirli, seguendo sempre l'ordine rigoroso della graduatoria, con concorrenti dichiarati idonei, sempre quando mantengano i requisiti richiesti ed esibiscano i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del n. 2 del presente avviso, con data non anteriore al mese nel quale i concorrenti siano invitati a prestare servizio.

16. Nell'atto in cui i sostituti avvocati in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

17. I concorrenti che otterranno la nomina potranno essere adibiti, secondo le esigenze del servizio, anche alle funzioni di procuratore.

18. Ai concorrenti che prestano servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i quali non fossero ancora in pianta stabile, si applicheranno, in caso di riuscita, per il passaggio a stabile, le norme del presente avviso. Ed in quanto siano stabili al momento della nomina a sostituto avvocato in dipendenza del concorso, resta stabilito che qualora i medesimi nel periodo di un anno, di cui all'ultimo comma del n. 14, non dimostrassero sufficienti attitudini per le attribuzioni inerenti a detta qualifica, verranno senz'altro rimessi nella posizione in cui si trovavano all'atto del passaggio alla qualifica di sostituto avvocato.

In quanto poi alla data del presente avviso si trovino a prestare servizio come sostituti avvocati avventizi, il periodo di avventiziato sarà computato per formare il biennio di esercizio professionale.

19. Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 12 della graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, allo esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 12, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale - Servizio del personale, che provvederà pel rimborso de l'importo.

Roma, 16 novembre 1920.

La Direzione generale.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
(Servizio personale)
Palazzo della Direzione - Piazza Croce Rossa
Roma.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso a sei posti di sostituto avvocato in prova nel Servizio legale, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nè presso altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda: . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere, dovrà aggiungere analoga richiesta, indicando su quali delle tre lingue (francese, tedesca ed inglese) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte, come è prescritto nel n° 2 dell'avviso di concorso.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*